

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5045

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

di concerto col Ministro per gli affari regionali

(LOIERO)

(V. Stampato Camera n. 7623)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 marzo 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 2001*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agencia per i servizi sanitari regionali

—————

INDICE

Disegno di legge.	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.	»	8

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonchè per garantire la funzionalità dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 FEBBRAIO 2001, N. 17

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La liquidazione del saldo è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d)»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «bilancio triennale» sono inserite le seguenti: «2001-2003.»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 2001, sono tenute a trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le modalità per l'invio del predetto modello.

4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel trasmettere al Ministero della sanità i dati relativi ai costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle valutazioni di fine esercizio.

4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità".

1-bis. È abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - (Regolamento di organizzazione e funzionamento) - 1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio".

2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto".

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è abrogato.

2-quater. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali può avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanità»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta"»;

al comma 4, sono premesse le parole: «All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5"»; e le parole: «come rideterminato» sono sostituite dalle seguenti: «come rideterminata».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonchè per garantire la funzionalità dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, al fine di dare attuazione all’accordo sancito in data 3 agosto 2000, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l’immediata funzionalità dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge

Articolo 1.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l’accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al
31 dicembre 1999, nonchè per garantire la funzionalità dell’Agenzia
per i servizi sanitari regionali**

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:

- a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;
- b) le modalità di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni;
- c) le modalità di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;
- d) le modalità di finanziamento del residuo disavanzo;
- e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonchè di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalità del presente decreto.

4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonchè di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalità del presente decreto. **La liquidazione del saldo è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d).**

4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 2001, sono tenute a trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Per consentire all'Agenzia **per i servizi sanitari regionali** di far fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale, **stabilita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266**, è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato.

L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità.

Conseguentemente la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituita dalla seguente:

«Tabella A - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI

Direttore	1
Personale di ruolo	50
Personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato	30».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ospedaliere, rilevati attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le modalità per l'invio del predetto modello.

4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel trasmettere al Ministero della sanità i dati relativi ai costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle valutazioni di fine esercizio.

4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno.

Articolo 2.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«**4.** Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e **in** trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità».

1-bis. È abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme: sul funzionamento degli organi, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.

3. Gli organi dell'Agenzia, **di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115**, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili **per** una sola volta.

4. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Regolamento di organizzazione e funzionamento) -

I. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi **dell'Agenzia**, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio».

2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: «secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto».

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è abrogato.

2-quater. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive **modificazioni. Per la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali può avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanità.**

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta».

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2001.

CIAMPI

AMATO - VISCO - LOIERO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come **rideterminata** dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA A
(prevista dall'art. 1)

RIPIANO DISAVANZI SANITÀ

(in miliardi)

REGIONI	Acconto sul ripiano disavanzi al 31 dicembre 1994	Acconto sul riapiano disavanzi anni 1995-1999	Totale acconti da erogare
	(1)	(2)	(3)
Piemonte	0	423	423
Lombardia	86	831	917
Veneto	92	464	556
Friuli-V. Giulia	10	1	11
Liguria	95	190	285
E. Romagna	220	500	720
Toscana	119	317	436
Umbria	10	59	69
Marche	39	163	202
Lazio	385	825	1.210
Abruzzo	1	117	118
Molise	3	26	29
Campania	244	499	743
Puglia	190	331	521
Basilicata	0	43	43
Calabria	79	200	279
Sicilia	102	170	272
Sardegna	21	145	166
TOTALE	1.696	5.304	7.000

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A
(prevista dall'art. 1)

Identica.